

N. R.G. [REDACTED]/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2014 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
FROSINI SIMONE e dell'avv. CIARDI NICOLA ed elettivamente domiciliato in VIA
CARLO LIVI 113 - PRATO presso il difensore avv. FROSINI SIMONE

ATTORE

contro

[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30
maggio 2017

FATTO E DIRITTO

Premesso che [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED] per sentir accertare l'usurarietà degli interessi applicati

Tribunale di Prato R.G. n. [REDACTED]/2014

pagina 1 di 6



dalla banca convenuta sul rapporto misto di c/c n. 1451 e relative linee di credito; accertare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali sul rapporto n. 1451; accertare l'illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto, nonché di commissione disponibilità fondi, in quanto non preventivamente concordate tra le parti; accertare la nullità di c.m.s., c.d.f. e di ogni altra spesa e commissione non concordata; accertare l'illegittima applicazione del tasso di capitalizzazione trimestrale e, comunque, della tecnica di anatocismo ex art. 1283 c.c.; accertare la nullità delle clausole anatocistiche per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. e, per l'effetto, condannare [REDACTED] a pagare in favore della parte attrice l'importo di € 69.965,20;

Rilevato che la parte attrice ha esposto di aver intrattenuto presso la banca convenuta un rapporto di conto corrente c.d. misto, n. 1451, in quanto connotato dall'uso promiscuo di linee di credito di natura diversa (una linea fido e una linea anticipi salvo buon fine) pur risultando un unico rapporto;

che la parte attrice ha contestato l'applicazione di spese e interessi illegittimi e, in particolare:

- applicazione di interessi usurari (essendo necessario, ai fini del calcolo del tasso soglia, anche l'inclusione della c.m.s.);
- applicazione di tassi ultralegali, in violazione dell'art. 1284 c.c. e nullità e indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 c.c.: dalla documentazione fornita dalla banca non risulta l'avvenuta pattuizione di interessi ultralegali; non è presente alcuna informativa idonea a regolare il rapporto oggetto di causa; non è stato previsto alcun tasso di interesse convenzionale, né alcuna condizione relativa a spese, commissioni, oneri e valute; non è stata concordata neppure la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Ne consegue la nullità di qualsiasi importo addebitato dalla banca a titolo remunerativo e di qualunque tipo di capitalizzazione degli interessi, commissioni, spese e oneri;
- applicazione illegittima di commissione di massimo scoperto, fino al 2009, sulla linea fido, in assenza di criteri di determinazioni e di una pattuizione scritta *inter partes*;
- applicazione illegittima delle commissioni disponibilità fondi, a decorrere dall'anno 2009,



da ritenere nulle perché indeterminate ai sensi dell'art. 1346 c.c. e ex art. 117-*bis* t.u.b.;

- applicazione illegittima di interessi anatocistici, con violazione dell'art. 1283 c.c., nonché dell'art. 1346 c.c. in ragione della loro indeterminatezza;

Rilevato che si è costituita la parte convenuta, la quale ha sollevato le seguenti eccezioni:

- 1) infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici: nella specie la banca convenuta ha fatto sempre corretta applicazione dei criteri indicati dalla Banca d'Italia. Non è stato provato che nel contratto di conto corrente n. 1451 (doc. 2 parte convenuta) fossero stati pattuiti interessi debitori superiori al tasso soglia. In tale contratto, non essendo indicato il tasso creditorio e quello debitorio, deve essere fatta applicazione dell'art. 117, co. 5, t.u.b. Inoltre, gli interessi debitori che non sono usurari nel contratto di conto corrente non possono divenire tali successivamente;
- 2) infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione di interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c.: nella specie il contratto è stato stipulato per iscritto e risulta osservato l'art. 117 t.u.b. A tal fine la banca convenuta ha chiesto che siano applicati gli interessi debitori calcolati trimestralmente, secondo quanto previsto dall'art. 117, co. 5, t.u.b. [*rectius*, art. 117, co. 7, t.u.b.];
- 3) genericità e infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione della c.m.s. e della c.d.f.;
- 4) infondatezza delle contestazioni relative all'applicazione di interessi anatocistici: il doc. 2 prevede, infatti, un'espressa pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi.

Ritenuto che la presente causa ha per oggetto l'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente c.d. misto n. 1451, sul quale era gestita anche una linea di fido e una linea anticipi s.b.f.;

Ritenuto che, in relazione alle contestazioni di parte attrice, sia dirimente – e peraltro



neppure contestata dalla stessa banca convenuta – quella relativa alla mancata pattuizione per iscritto di interessi, commissioni, spese ed oneri;

che a tal fine il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 117, co. 4, t.u.b., il quale prevede che: *“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”*;

che l'art. 117, co. 7, t.u.b., prevede poi che: *“In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”*

Ritenuto che, una volta, ricalcolata, *ab initio*, l'evoluzione del rapporto di conto corrente, con l'applicazione degli interessi indicati nell'art. 117 t.u.b., risultano eliminati anche eventuali ulteriori interessi e commissioni addebitate dalla banca e contestate dalla parte attrice;

che, in altre parole, l'applicazione dei criteri residuali ex art. 117 t.u.b. comporta una ricostruzione *ex novo* dell'evoluzione del rapporto contrattuale, secondo criteri stabiliti dalla legge, dalla quale scaturisce l'esatto saldo (che ove positivo in favore del cliente deve essere integralmente riconosciuto in suo favore, tanto più che l'ultimo estratto conto in atti evidenzia una chiusura del saldo a zero);

Ritenuto che alla luce del complesso quesito posto dalla c.t.u. debba essere, pertanto, preso l'importo conseguente al ricalcolo ex art. 117, co. 7, t.u.b. dell'intero rapporto *inter partes* e che pertanto il saldo da riconoscere in favore della parte attrice sia pari a € 54.632,20;

che da tale importo non possono essere escluse le ulteriori spese invocate dalla banca (ex art. 117, co. 7 lett. b), t.u.b.) relative al finanziamento, considerato che non risulta prodotta



alcuna pattuizione scritta tra le parti in ordine agli ulteriori oneri relative alle linee di fido e di anticipo collegate al rapporto di conto corrente e per le quali la banca chiede l'applicazione, con decurtazione dell'importo dovuto;

che neppure possono essere detratte le spese di conto corrente, pari ad € 2.723,49, considerato che – e lo stesso *ad abundantiam* anche per commissioni s.b.f., le spese su istruttoria fidi e le commissioni su affidamento – non risulta provata la pubblicizzazione delle condizioni prodotte dalla parte convenuta sub doc. 3, non essendo chiaro se le stesse siano state rese conoscibili mediante affissione sui locali o la pubblicizzazione (menzionata nell'art. 117, co. 7 lett. b), t.u.b.) sia avvenuta su apposito sito *web* e neppure risulta provata l'avvenuta consegna al cliente al momento della conclusione del contratto di conto corrente oggetto di causa;

Ritenuto che la domanda di parte attrice debba trovare accoglimento con riferimento alla mancanza di condizioni pattuite per iscritto ex art. 117, co. 4, t.u.b., con la condanna della banca convenuta al pagamento in suo favore di € 54.632,20;

che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere, quindi, poste a carico di parte convenuta e liquidate secondo i parametri medi corrispondenti allo scaglione riferibile all'importo oggetto di condanna;

che, in base allo stesso principio, anche le spese di c.t.u. devono essere poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata la mancata pattuizione degli interessi debitori e creditori ex art. 117, co. 4, t.u.b., condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice € 54.632,10;

condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice le spese del presente giudizio, [REDACTED] per onorari, oltre 15%



spese generali i.v.a. e c.p.a.

spese di c.t.u. a definitivo carico di parte convenuta.

Prato, 25 novembre 2017

La Giudice dott. [REDACTED]

